

COMMISSIONE IV  
GIUSTIZIA

87.

SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 29 APRILE 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MISASI

INDICE

	PAG.
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Senatori COLELLA e FOLLIERI: Modificazioni della disciplina del codice civile in tema di consorzi e di società consortili ( <i>Approvata dalla II Commissione permanente del Senato</i> ) (4499) . . . . .	1123
PRESIDENTE . . . . .	1123, 1125
DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . . . .	1125
MICHELI, PIETRO, <i>Relatore</i> . . . . .	1123
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1126
<b>Sull'ordine dei lavori:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1126

**Discussione della proposta di legge senatori Colella e Follieri: Modificazioni della disciplina del codice civile in tema di consorzi e di società consortili** (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (4499).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Colella e Follieri: « Modificazioni della disciplina del codice civile in tema di consorzi e di società consortili ». già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 22 aprile 1976.

L'onorevole Pietro Micheli ha facoltà di svolgere la relazione.

MICHELI PIETRO, *Relatore*. Con questo provvedimento si vuole modificare la disciplina fissata dal codice civile in tema di consorzi e di società consortili. L'attuale disciplina di questi istituti è nata nel sistema del codice civile, come un mezzo atto a consentire alle imprese di ovviare ad alcuni inconvenienti derivanti loro dalla concorrenza. In virtù di questa concezione, l'istituto consortile era previsto come quello che, a norma dell'attuale articolo 2602 del codice civile, consente di unificare e coordinare le iniziative al fine di svolgere un'attività comune.

La seduta comincia alle 18,10.

MARTINI MARIA ELETTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Il presupposto di questo articolo è che si possono consorzio soltanto le imprese esercenti attività omogenee. Con l'evolversi dei compiti e con l'esigenza di trovare delle nuove forme per il superamento della dimensione aziendale si è stati costretti a modificare determinate clausole.

Faccio un esempio: mentre prima le piccole imprese di calzature si potevano mettere insieme per evitare la concorrenza, oggi, nella società moderna, è noto che queste piccole aziende abbisognano di servizi che porterebbero un tale costo da incidere sulla gestione in modo rilevantissimo. Ciascuna azienda o si trova una sua struttura oppure non può non porsi il problema di trovare una struttura consortile di diverso tipo.

Oggi, nel sistema moderno, succede che un'iniziativa del genere, non potendo rientrare nella fattispecie del consorzio, delineata dall'articolo 2602, entra nell'istituto residuo che è l'associazione non riconosciuta. L'esigenza di modificare la struttura esistente si è così resa palese: tale modifica si attua innanzitutto ampliando il concetto di contratto consortile, prevedendo la possibilità che, in sostanza, possano costituire un consorzio tra loro anche imprese di diverse finalità; in secondo luogo, superando il termine decennale di durata massima del contratto; che era prorogabile solo con l'adesione unanime di tutti i consorziati: il consorzio, una volta creato, non riuscirà infatti a raggiungere interamente i propri obiettivi, trovandosi di fronte alla barriera del decennio che poteva essere superata una sola volta con voto unanime. Ciò, in pratica, era difficilissimo, anzi addirittura impossibile, per cui di fatto tale ostacolo veniva aggirato mediante la costituzione di un nuovo consorzio che subentrasse all'altro. Ora, mantenere una norma tale da paralizzare la possibilità di proroga era assolutamente assurdo e pertanto tale modifica si è resa necessaria perché consente di scegliere la durata maggiore e rende anche possibile un'opzione contrattuale.

Un'altra disposizione in materia che occorre evidentemente rivedere è quella in base alla quale, per le obbligazioni assunte in nome del consorzio, rispondeva non soltanto quest'ultimo con il fondo consortile, ma anche un qualunque amministratore del consorzio stesso. Non è parso giusto tenere in vita questa norma, in considerazione del fatto che la dimensione consortile ha assunto prospettive ben diverse da quelle che essa aveva in precedenza, quando spesso il rap-

presentante del consorzio era un dipendente di una delle aziende più grosse e quindi era il gestore di un certo *pool* di utenti: oggi, invece, il quadro è cambiato, per cui si rende opportuno sottrarre questa responsabilità al rappresentante stesso, mantenendo nei confronti dei creditori la sola responsabilità del fondo consortile, e assicurando a quest'ultimo, tramite il richiamo agli articoli 2621 e 2626 del codice civile, il requisito della trasparenza. Ciò, in sostanza, dalla normativa relativa alle società si mutua il principio della comunicazione con l'esterno, necessario per dare un certo contenuto concreto a questa responsabilità del fondo consortile verso i creditori del consorzio.

Inoltre, il provvedimento in discussione prevede che lo statuto consortile, che normalmente è stabilito in modo tale da dare ai singoli consorziati la possibilità di effettuare versamenti, possa essere esteso alle società consortili. Vi sono casi in cui si sceglie il sistema societario per dar luogo ad un consorzio di attività, ma questo sistema (sia quello della società per azioni sia quello della società a responsabilità limitata) porta alla impossibilità di prevedere contributi in denaro da parte dei soci. Nel nostro codice civile è infatti previsto, oltre al conferimento in denaro, anche un apporto in natura (ad esempio, di attività lavorativa), ma non è previsto anche un contributo in danaro. Ora, nel sistema consortile, il contributo in danaro per un'attività di questo tipo è essenziale, per cui bisogna derogare alla disciplina generale e, cioè con riferimento al sistema della società consortile, consentire di prevedere l'obbligo per i soci di versare contributi in danaro.

Questo è il contenuto, dal punto di vista tecnico della proposta di legge in discussione: forse, un esame più approfondito metterebbe in luce la necessità di alcune correzioni, ma i tempi che abbiamo davanti a noi sono purtroppo molto ristretti e quindi è necessario superare alcune perplessità che possono insorgere. Tanto per fare un esempio, la nuova formulazione dell'articolo 2602 del codice civile proposta dal primo articolo comincia con le parole: « Con il contratto... ». Il che dimostra il modo affrettato con cui il testo è stato predisposto.

Con queste osservazioni, quindi, propongo l'approvazione sollecita della proposta di legge la quale, se fosse modificata, dovrebbe tornare al Senato e quindi presumibilmente

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 29 APRILE 1976

non potrebbe concludere il suo *iter* in questa legislatura.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

**DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Ricordo che sono già intervenuto in merito a questa proposta di legge diverse volte presso l'altro ramo del Parlamento. Desidero innanzitutto ringraziare il relatore per la sinteticità e la completezza della sua relazione e passo quindi allo svolgimento di alcune brevi osservazioni.

Vi sarebbe molto da dire in ordine a questo tema che ha un suo rilievo; in effetti, la dottrina ha sempre sentito il bisogno di una precisazione del contratto consortile perché è a tutti noto che l'articolo 2602 è stato interpretato come applicabile soltanto ai fini della concorrenza; non solo, dunque, a società esercenti imprese omogenee, ma anche, e soprattutto, soltanto come limite per la disciplina della concorrenza. Questa interpretazione risultava avvalorata proprio dalla collocazione della normativa in esame nel titolo, (della disciplina della concorrenza e dei consorzi), nel quale il capo II si trovava inserito.

Il progetto di legge provvede dunque innanzitutto ad un chiarimento di notevole rilievo. Afferma che il consorzio si costituisce anche per stabilire un'organizzazione comune relativa a determinate fasi delle rispettive imprese, quindi non soltanto per disciplinare la concorrenza. Mi pare un punto molto importante, un chiarimento della nozione di consorzio. L'interpretazione della dottrina è stata sinora restrittiva e la giurisprudenza manca.

Nel disciplinare questa situazione si sono posti diversi problemi, il più importante dei quali è stato già sottolineato dal relatore: la responsabilità degli amministratori. Egli ha chiarito molto bene che si trattava di esonerare gli amministratori dalla responsabilità personale per gli atti compiuti in nome e per conto del consorzio. In realtà, quando gli amministratori del consorzio non rappresentano più una singola società, ma una serie di società, non si può richiedere la loro responsabilità personale. D'altra parte, di solito gli amministratori sono dipendenti delle aziende del consorzio e quindi non servirebbe una responsabilità di persone che non hanno un patrimonio tale da poter soddisfare i terzi.

Non si è voluto prevedere questo esonero di responsabilità per rendere autonomo il fondo consortile, ma per garantire i terzi. Applicando il sistema di pubblicità di cui all'articolo 45, si garantiscono meglio i terzi. Quando si appresta a stipulare un contratto, infatti, il terzo sa qual è la consistenza del fondo consortile, quindi in realtà lo stipula o meno a seconda dell'ipotetica soddisfazione da parte del fondo consortile.

Sono d'accordo con il relatore e non aggiungo altro, anche se ritengo che qualche « limatura » sarebbe stata necessaria.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli. Poiché ai primi tre articoli non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

**ART. 1.**

L'articolo 2602 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali ».

(È approvato).

**ART. 2.**

L'articolo 2604 del codice civile è sostituito dal seguente:

« In mancanza di determinazione della durata del contratto, questo è valido per dieci anni ».

(È approvato).

**ART. 3.**

Il primo comma dell'articolo 2615 del codice civile è modificato come segue:

« Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile ».

(È approvato).

Comunico che la Presidenza del Senato ha provveduto a correggere un errore di stampa che figurava nell'articolo successivo, per cui al terzo alinea si intendono soppresse le parole « del codice civile ».

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 29 APRILE 1976

Poiché all'articolo 4 non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 4.

Dopo l'articolo 2615 del codice civile sono aggiunti i seguenti articoli:

« ART. 2615-bis. — *Situazione patrimoniale.* — Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni e la depositano presso l'ufficio del registro delle imprese.

Alle persone che hanno la direzione del consorzio sono applicabili gli articoli 2621, n. 1), e 2626.

Negli atti e nella corrispondenza del consorzio devono essere indicati la sede di questo, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale esso è iscritto e il numero di iscrizione.

## SEZIONE II-bis.

ART. 2615-ter. — *Società consortili.* — Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602.

In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

## Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge: Senatori COLELLA e FOLLIERI: « Modificazioni della disciplina del

codice civile in tema di consorzi e di società consortili » (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (4499):

Presenti . . . . .	28
Votanti . . . . .	22
Astenuti . . . . .	6
Maggioranza . . . . .	12
Voti favorevoli . . . . .	22
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

## Hanno preso parte alla votazione:

Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Castelli, Felisetti, Gargani, Grassi Bertazzi, Innocenti, Lospinoso Severini, Magnani Noya Maria, Martini Maria Eletta, Mazzola, Micheli Pietro, Misasi, Musotto, Padula, Patriarca, Pennacchini, Revelli, Sabbatini, Spadola, Speranza, Terranova, Valiante.

## Si sono astenuti:

Benedetti, Capponi Bentivegna Carla, Rie-la, Spagnoli, Stefanelli, Vetrano.

## Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Poiché non è ancora pervenuta l'assegnazione in sede legislativa della proposta di legge n. 3306-B, concernente l'usufruzione speciale per la piccola proprietà rurale, tale provvedimento non potrà essere discusso nella seduta odierna.

Sulla base di quanto precedentemente stabilito, propongo pertanto che, se detta assegnazione interverrà tempestivamente, la Commissione torni a riunirsi domani, alle ore 17, per la discussione di tale provvedimento.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 18,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO